

LEGGE REGIONALE N. 83 DEL 02-08-1997 REGIONE ABRUZZO

Ordinamento della **Polizia** Locale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

del 8 agosto 1997

Indice:

Articoli della Legge:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 15 del 2004](#)

[Art. 136](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 15 del 2004](#)

[Art. 136](#)

Numero speciale privo di numerazione

Il Consiglio Regionale ha approvato.

*Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

Titolo I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Funzioni di **Polizia** locale

1. I Comuni, le Province e gli altri Enti locali esercitano le funzioni di **Polizia** locale, urbana e rurale, di **Polizia** amministrativa e ogni altra attività di **Polizia**, nelle materie loro attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

ARTICOLO 2

Svolgimento dell' attività sul territorio

1. Le attività di **Polizia** si svolgono, di norma, nell' ambito territoriale dell' Ente di Appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.

2. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

3. Le operazioni esterne di **polizia**, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell' illecito commesso nel territorio di appartenenza.

4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi particolare occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale, sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al Prefetto.

ARTICOLO 4

Dipendenza del servizio di **Polizia** locale

1. La **Polizia** locale è alle direttive dipendenze del titolare del potere di rappresentanza o suo delegato, che sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il Comandante del Corpo e/ o il Responsabile del servizio di **Polizia** locale risponde direttamente al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato dell' addestramento, della disciplina dell' impiego tecnico - operativo degli operatori di **Polizia** locale.

Gli addetti di **Polizia** locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dalle autorità competenti per i singoli Settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

3. Nella gestione associata il relativo atto costituito disciplina l' adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio fissandone i contenuti essenziali.

Il responsabile del servizio di **Polizia** locale gestito in forma comune ha il compito di coordinare l' impiego tecnico - operativo degli addetti sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate. Egli è , altresì responsabile delle disciplina e dell'

addestramento del personale.

4. Gli addetti di **polizia** locale impiegati in servizi associati, sono sottoposti all' autorità del titolare del potere di rappresentanza nel cui territorio di trovano ad operare.

Titolo II

Ordinamento della Polizia Municipale

ARTICOLO 5

Istituzione del servizio di **Polizia** Municipale

1. Per l' esercizio delle attività di **Polizia** Municipale i Comuni possono istituire un apposito servizio di **Polizia** Municipale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicurino lo svolgimento delle suddette attività in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche, amministrative e socio - economiche dell' area servita.

ARTICOLO 6

Compiti degli addetti alla **Polizia** Municipale

1. Gli addetti al servizio di **Polizia** Municipale nel territorio di competenza o degli enti associati provvedono a:

- a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali;
- b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, di intesa con le autorità competenti nonchè in caso di privati infortuni;
- c) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità ;
- d) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l' espletamento di attività

e compiti istituzionali dell' ente di appartenenza;
e) collaborare nei limiti e nelle forme di legge e nell' ambito delle proprie attribuzioni con le forze di **Polizia** dello Stato e della Protezione Civile;

f) svolgere compiti di **Polizia** Giudiziaria e le funzioni ausiliare di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 5 della legge 7 marzo 1986, n° 65, nell' ambito delle proprie attribuzioni nei limiti e nelle forme di legge.

2. Nell' espletamento delle funzioni di **Polizia** Giudiziaria o di pubblica sicurezza di cui alle lett e) e f) del precedente comma, gli addetti al servizio di **Polizia** Municipale sono posti, operativamente alle dipendenze della competente autorità giudiziaria o di PS, nel rispetto delle intese con l' autorità locale e previa messa a disposizione degli addetti stessi da parte dell' autorità medesima.

3. Gli addetti di **Polizia** Municipale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli esattamente indicati nelle normativa vigente (Legge 07/ 03/ 1986, n. 65).

A tal uopo, entro anni 2 (due) dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni, che hanno nel proprio organico operatori di **Polizia** Municipale che svolgono, quali mansioni aggiuntive previste nel regolamento comunale e nel bando di concorso per l' assunzione, funzioni non previste dalla legge quadro sull' Ordinamento della **Polizia** Locale e dalla presente legge, provvedono ad adeguare i regolamenti e le piante organiche alle nuove disposizioni in materia.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 65 del 1986 Art. 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 65 del 1986

ARTICOLO 7

Modalità di esercizio del servizio e segni distintivi

1. Il servizio è svolto in uniforme tranne che in particolari casi nei quali è necessario essere in abiti civili per l' espletamento del servizio, come da Regolamento comunale.

2. L' uniforme degli addetto alla **Polizia** Municipale è stabilita, nel modello e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dall' allegato della presente legge.

3. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla **Polizia** Municipale recano lo stemma e la denominazione dell' ente di appartenenza nonchè il numero personale di matricola.

Essi sono conformi ai modelli previsti dall' allegato.

4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla **Polizia** Municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono stabiliti dall' allegato della presente legge.

5. E' fatto divieto di utilizzare distintivi diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

ARTICOLO 8

Caratteristiche dei mezzi

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla **Polizia** Municipale sono applicati colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dall' allegato della presente legge.

2. Per l' espletamento di particolari servizi di istituto, possono essere utilizzati mezzi di trasporto privi di contrassegni.

ARTICOLO 9

Dotazione organica

1. La dotazione organica della **Polizia** Municipale di norma è formata da un atto per ogni 700 abitanti o frazioni di 700 e con un minimo di due addetti.

ARTICOLO 10

Norme generali per l' istituzione del Servizio di **Polizia** Municipale

1. La **Polizia** Municipale provvede all' espletamento delle funzioni indicati all' art. 6.

2. In ogni Comune il servizio di **Polizia** Municipale deve essere svolte con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell' anno.

A tal fine i Comuni possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.

3. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di **Polizia** Municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono procedere all' istituzione del Corpo di **Polizia** Municipale.

ARTICOLO 11

Regolamento comunale

1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, i gradi, lo stato giuridico e le funzioni del personale di **Polizia** Municipale sono disciplinati dal Regolamento comunale entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. I regolamenti comunali devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore e possono normativizzare i gradi iniziali dei nuovi assunti, rimanendo impregiudicati i diritti acquisiti.

3. I regolamenti comunali devono essere inviati al Ministero dell' Interno per il tramite del Commissario di Governo, nonchè alla Giunta Regionale - Settore Enti locali.

ARTICOLO 12

Gradi della **Polizia** Municipale

1. Nella determinazione dei gradi da attribuire al personale della **Polizia** Municipale, il Regolamento comunale tiene conto dei seguenti livelli massimi attribuibili al Comandante:

- a) Nei Comuni classificati 1/ A, grado di Colonnello;
- b) Nei Comuni capoluogo di provincia, grado di Tenente Colonnello;
- c) nei Comuni che non sono capoluogo di provincia, grado di Maggiore;
- d) Nei Comuni di classe 2, grado di Capitano;
- e) Nei Comuni di classe 3, grado di Tenente;
- f) Nei Comuni di classe 4, con almeno due posti di operatori di **Polizia** Municipale, grado di Sottufficiale (Marescialli con n. 1 barretta verticale argentata).

2. Agli Ufficiali sono attribuibili i gradi inferiori a quello del Comandante a scalare, rapportati allo scalare della qualifica funzionale rivestita.

3. Ai Sottufficiali, fatta eccezione per quelli dei Comuni di classe 4, sono attribuibili i gradi di Maresciallo Maggiore aiutante, costituiti da tre barrette verticali argentate ed una stelletta per spallina, soggolo piatto argentato con due righe orizzontali e quattro barrette argentate verticali per il berretto.

4. Agli addetti di **Polizia** Municipale semplice dopo 10 anni di servizio di ruolo effettivo è attribuibile il grado di agente con un V, dopo 20 anni di servizio di ruolo effettivo due V e dopo 25 anni di servizio di ruolo effettivo tre V.

5. I Comandanti, di qualsiasi grado indossano i gradi contornati da filetto rosso ai singoli distintivi.

6. I distintivi di grado sono quelli descritti nell' allegato alla presente legge.

ARTICOLO 13

Gestione intercomunale coordinata tra i Comuni.

1. I Comuni, per ragione di economicità ed efficienza, possono gestire le funzioni di **Polizia** Municipale a carattere ricorrente, stagionale od occasionale, in modo coordinato mediante la stipula di apposite convenzioni tra loro, secondo i principi dell' art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedendo l' impiego del personale su tutto il territorio interessato, nonchè l' organizzazione di strutture e strumenti operativi.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi della gestione, coordinata nonchè i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie dei Comuni interessati.

3. Al Sindaco, o suo delegato, sono riservati nell' ambito del territorio comunale di competenza le funzioni di vigilanza nell' espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonchè l' emanazione delle direttive di **Polizia** Municipale.

4. La Regione incentiva tali forme di gestione coordinata contribuendo all' acquisto di mezzi e strumenti operativi necessari alla loro istituzione e funzionamento, nella misura massima del 30% della spesa globale documentata dagli enti locali interessati.

5. Per l' accesso al beneficio di cui al presente articolo i Comuni devono far pervenire al Settore Enti Locali, la richiesta opportunamente documentata, allegando la documentazione attestante la gestione coordinata del servizio mediante convenzione.

Alla richiesta deve essere allegata, quale requisito per accedere ai finanziamenti, una dichiarazione a firma del Sindaco, nella quale si attesti che il personale del Corpo o del Servizio di **Polizia** Municipale utilizza le uniformi ed i distintivi di grado, previsti dalla presente legge e che il Comune ha ottemperato a quanto previsto dalle disposizioni della presente

legge.

6. Il Settore Enti Locali comunica, previa acquisizione del parere del Servizio Bilancio reso sulla base di idonea documentazione, agli Enti interessati l' ammissione al contributo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda secondo le indicazioni del precedente comma 5.

Entro lo stesso termine è comunicata l' esclusione delle domande non ammissibili per mancanza dei requisiti richiesti o insufficienza di fondi a disposizione per l' anno in corso.

7. Le domande di contributo saranno esaminate in rigoroso ordine cronologico di presentazione e nello stesso ordine saranno concessi i benefici previsti fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

ARTICOLO 14

Affidamento della gestione associata

1. Le Comunità Montane e le associazioni sovracomunali, in attuazione dell' art. 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 148 promuovono l' esercizio associato e l' organizzazione del servizio di **Polizia** Municipale.

2. Ai fini di cui al comma 1 i Comuni realizzano le intese sulla reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi.

3. Alle attività associate promosse e realizzate dalle Comunità Montane sono estesi i benefici previsti all' art. 18, comma 4, secondo le modalità indicate dall' art. 13, commi 5, 6 e 7 >>.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 148 del 1990 Art. 28

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 148 del 1990

ARTICOLO 15

Rappresentanza legale

1. Nella ipotesi di gestione associata dei servizi le direttive al personale di **Polizia** Municipale fatta salva la competenza di ciascun sindaco nell' ambito del proprio Comune sono impartite dal legale rappresentante della associazione sovracomunale.

Titolo III

Funzioni di Polizia Provinciale

ARTICOLO 16

Istituzione del Corpo di **Polizia** Provinciale

1. per l' esercizio delle attività di **Polizia** Locale le Province, per le funzioni ed i compiti ad esse attribuiti, entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge possono istituire, con apposito atto deliberativo, il Corpo di **Polizia** Provinciale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo svolgimento di tutte le attività di **Polizia** in materia continuativa, efficiente e professionale su tutto il territorio provinciale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche e socio - economiche dell' area servita.

ARTICOLO 17

Regolamento provinciale

1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le funzioni del personale di **Polizia** Provinciale dell' area di vigilanza, sono disciplinati dal Regolamento provinciale entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme

contenute nella presente legge.

2. L' organigramma, le modalità di espletamento dei Servizi di **Polizia** Provinciale, le uniformi ed i distintivi sono definiti da appositi regolamenti da adottarsi da parte delle Amministrazioni provinciali entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

3. I regolamenti provinciali devono essere inviati al Ministero dell' Interno per il tramite del Commissario di Governo, nonchè alla Giunta Regionale - Settore Enti Locali.

ARTICOLO 18

Gestione interprovinciale o coordinata tra gli Enti

1. Gli Enti sovracomunali possono stipulare con le Province apposite convenzioni a carattere stagionale od occasionale, per l' erogazione dei servizi di loro competenza.

2. Le Province, per ragioni di efficienza, possono gestire i servizi di **Polizia** provinciale mediante la stipula di apposite convenzioni tra loro, secondo i principi dell' art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi della gestione coordinata, nonchè i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie degli Enti interessati.

4. Al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato, nell' ambito del territorio di competenza, sono riservate le funzioni di indirizzo per l' espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti nonchè l' emanazione delle direttive di **Polizia** Locale.

ARTICOLO 19

Rappresentanza legale

1. Nella ipotesi di gestione associata dei servizi, le direttive al Personale di **Polizia** Provinciale, fatta salva la competenza di ciascun Presidente nell' ambito della Provincia, sono impartite dal legale rappresentante dell' Associazione sovraprovinciale.

ARTICOLO 20

Caratteristiche dei mezzi

1. I mezzi (automezzi, motomezzi, ecc) in dotazione della **Polizia** provinciale devono avere caratteristiche tecniche tali da assicurare la massima efficienza per l' erogazione dei servizi di riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio delle singole Province.

Titolo IV

Formazione aggiornamento del personale

ARTICOLO 21

Istituzione della Scuola Regionale di **Polizia** Locale

1. Con la presente legge si disciplina la Scuola Regionale di **Polizia** Locale.

2. L' organizzazione e la gestione della Scuola di **Polizia** Locale è affidata al Settore Enti Locali.

3. La Scuola Regionale di **Polizia** Locale ha lo scopo di garantire la formazione, la qualificazione e l' aggiornamento dei Comandanti, Ufficiali, Sottufficiali ed operatori di **Polizia** Locale.

4. La Scuola Regionale può , su richiesta e di concerto con gli Enti locali interessati, svolgere attività didattiche per la formazione di candidati a corsi pubblici per l' accesso ai posti di Comandante, Ufficiali, addetti al coordinamento e controllo e operatori di **Polizia** Locale.

5. Le finalità suindicate sono perseguite mediante l' organizzazione di corsi regionali di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale.

ARTICOLO 22

Corsi regionali

1. I corsi regionali si tengono di volta in volta in varie città d' Abruzzo presso strutture pubbliche della Regione o di altri Enti locali.

2. Le materie e le ore complessive dei corsi sono programmate dal responsabile della Scuola Regionale di **Polizia** Locale, su disposizione del componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, sentito il parere del Comitato Tecnico per la **Polizia** Locale.

3. I docenti dei corsi, scelti tra magistrati, docenti universitari, avvocati, tecnici, ufficiali di **Polizia** Locale ed esperti delle varie materie, in base ai criteri oggettivi approvati dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato Tecnico Regionale, sono nominati dal componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, su proposta del dirigente la Scuola di **Polizia** Locale.

4. Il Settore Enti Locali comunica entro il 31 dicembre di ogni anno il programma dei corsi che la Regione intende svolgere nell' anno successivo indicando il tipo, la durata, le date di svolgimento, le città sede dei corsi, le materie, nonché le modalità di partecipazione.

5. Gli enti locali devono comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno l' adesione ai vari corsi indicando con precisione il numero, le generalità e la qualifica degli addetti che si intende far partecipare.

6. Ai corsi possono essere ammessi i Comandanti, gli Ufficiali, i Sottufficiali, gli operatori di **Polizia** Locale e i candidati ai concorsi specificati nel 4 comma del precedente articolo 25 della presente legge*.

* NOTA

Presumibilmente è da ritenere che il riferimento all' art. 25 è errato. *

7. A conclusione di ogni corso si terranno una o più prove per la valutazione del profitto individuale dei partecipanti e per il rilascio dell' attestato.

8. In fase di prima applicazione della presente legge, le comunicazioni di cui al precedente 5 comma devono essere fatte dai Comuni entro 30 giorni dall' avvenuta comunicazione da parte della Regione della organizzazione dei corsi per l' anno 1997.

9. Il materiale didattico relativo ad ogni corso va conservato presso la scuola di **Polizia** Locale ed inviato ad ogni singolo ente.

ARTICOLO 23

Direzione della Scuola di **Polizia** Locale

1. La Direzione della Scuola Regionale di **polizia** Locale e l'organizzazione dei corsi, data la particolarità della materia e del profilo professionale, sono affidate dalla Giunta Regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, e sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale, ad un dirigente regionale del Settore Enti Locali.

2. L'incarico di Direttore della Scuola Regionale di **Polizia** Locale ha la durata in carica quanto la durata del Comitato Tecnico Regionale.

ARTICOLO 24

Osservatorio Regionale di **Polizia** Locale

1. E' istituito l' Osservatorio Regionale di **Polizia** Locale.

2. Presso l' Osservatorio Regionale di **Polizia** Locale è costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant' altro attiene all' attività della **Polizia** Locale, cui possono accedere i corpi ed i servizi di **Polizia** Locale.

3. La Direzione dell' Osservatorio Regionale di **Polizia** Locale è affidata dalla Giunta Regionale, su designazione del componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, ad un dirigente regionale del Settore Enti Locali.

Titolo V

Comitato Tecnico Regionale

ARTICOLO 25

Comitato Tecnico

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, nomina, con proprio decreto il Comitato Tecnico Regionale per la **Polizia** Locale, che dura in carica quattro anni ed è composto da:

a) il Componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, o Dirigente del Settore da lui delegato che lo presiede;

b) il Direttore della Scuola Regionale di **Polizia** Locale;

c) un rappresentante dell' UPI;

d) un rappresentante dell' ANCI;

e) un rappresentante dell' UNCEM;

f) n. 6 esperti in materia designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, appartenenti alla **Polizia** Locale;

g) un ufficiale di **Polizia** Municipale designato dall' ANCPUM regionale;

h) un operatore di **Polizia** Municipale designato dall' ANVU Abruzzo.

2. Il componente che non partecipa a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal Presidente della Giunta Regionale.

3. L' onere complessivamente valutato per le spese del Comitato così come composto al precedente comma 1 è di L. 3.000.000 e trova, per l' anno 1996 la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio regionale - 11425. Per gli esercizi successivi sui pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci regionali.

ARTICOLO 26

Compiti del Comitato

1. Il Comitato Tecnico Regionale ha funzione di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di **Polizia** Locale.

2. Esso, in particolare, provvede ad esprimere alla Giunta Regionale pareri in merito alle prescrizioni di cui alla presente legge, nonché proposte sulle iniziative atte a migliorare, comunque, l' efficienza dei servizi.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni emana apposito regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico regionale.

Titolo Vi

Norme finali e finanziarie

ARTICOLO 27

Applicazione ad altri Enti Locali

1. Gli Enti locali diversi dai Comuni esercitano le funzioni di **Polizia** Locale di cui sono titolari a mezzo di appositi servizi, disciplinati dai regolamenti dell' Ente di appartenenza.

2. A questi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla presente legge sostituendo al Comune e ai suoi organi l' Ente locale e gli organi corrispondenti.

3. Per quanto attiene alla divisa, fermo restando quanto previsto dall' allegato) i colori saranno grigio chiaro per quella di rappresentanza e verde loden per quella ordinaria.

4. Per quanto attiene ai mezzi, i colori saranno di base grigioverde, le scritte rosso pantone in negativo.

ARTICOLO 29

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 15 del 2004 Art. 136](#)

Norma finanziaria

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1997 in L° 50.000.000, si provvede ai sensi dell' art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - quota parte delle partite n. 5 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett 03, Tit 2, Ctg 3, Sez 01) il capitolo 32320 denominato: << Contributi in conto capitale ai comuni associati la gestione del Servizio di **Polizia** >>, con lo stanziamento di sola competenza di L. 50.000.000.

Gli oneri relativi alla realizzazione di corsi per operatori di **polizia** locale gravano sullo stanziamento del pertinente capitolo di spesa 32430 del bilancio di previsione 1997 e, per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali >>.

ARTICOLO 31

Allegato

Titolo dedotto

Modelli delle uniformi e dei distintivi degli addetti alla **Polizia** municipale